

PRIVACY

Contesto Normativo e Operativo

Prima:

- Legge 675/96
- D.P.R. 318/99

Oggi:

- D.Lgs 196/2003 ovvero
“Codice in materia di **tutela**
dei **dati personali**”

La Classificazione dei dati

- **I dati Anonimi**
- **I dati Pubblici**
- **I dati Personali:** ovvero riferiti a persone fisiche o giuridiche
 - **Comuni**
 - **Sensibili: riconducibili a:**
 - » Stato di salute
 - » Origine razziale o etnica
 - » Appartenenza politica e/o sindacale
 - » Orientamento morale, religioso e/o filosofico
 - » Sfera sessuale
 - **Giudiziari**

La TUTELA DEI DATI deve garantire:

- *la **RISERVATEZZA** (possibilita' di accesso solo alle persone autorizzate)*
- *l'**INTEGRITA'** (prevenire la corruzione dei dati dovuta a fattori esterni o al trascorrere del tempo) e*
- *la **DISPONIBILITA'** (i dati devono essere fruibili quando richiesto)*

delle *informazioni* trattate con **STRUMENTI:**

Sia ELETTRONICI

Sia CARTACEI

La normativa vuole prevenire il verificarsi di

*Un **Incidente InformatiVO** è un evento che causa una perdita di:*

***riservatezza,
integrità
disponibilità...***

dei DATI trattati dall'Azienda

- **MINIME** → fissate e denunciate dalla normativa e la loro mancata applicazione comporta una **SANZIONE**
- **IDONEE** → idonee a prevenire un incidente un informativo; non applicarle comporta una responsabilità civile (**RISARCIMENTO DANNI – INVERSIONE ONERE PROBATORIO art. 2050 C.C.**)

Consenso & Informativa

- Deve essere **SEMPRE** fornita l'**Informativa** al soggetto / l'interessato che ne ha diritto
- E' **SEMPRE** necessario acquisire il **Consenso**
 - in forma **scritta**, specialmente per i processi di trattamento di dati Sensibili e/o Giudiziari (art. 23 e ss.)
 - **implicitamente** se in riferimento ad un contratto tra le parti

**PRIVACY E SCUOLA.
DAI TABLET ALLA PAGELLA ELETTRONICA
LE REGOLE DA RICORDARE**
Indicazioni generali del Garante
In materia di tutela della privacy



Comunicato stampa del 6 settembre 2012

Temi in classe

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.



Comunicato stampa del Garante del 6 settembre 2012

Cellulari e tablet

L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone.

Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari.



Comunicato stampa del Garante del 6 settembre 2012

Cellulari e tablet

E' bene ricordare che per la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, Il Testo Unico sulla Privacy prevede illeciti penali, violazioni amministrative e responsabilità civile per danni.

Relativamente agli aspetti scolastici il regolamento di istituto prevede sanzioni disciplinari e pecuniarie



Cellulari e tablet



Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.





Uscite didattiche e Viaggi di istruzione

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte durante le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione e/o manifestazioni scolastiche autorizzate. Le immagini raccolte in questi casi sono utilizzabili esclusivamente a fini istituzionali (es. sito internet, social network depliant orientativi, ecc.)

«previo ottenimento del consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.»



Comunicato stampa del Garante del 6 settembre 2012



Telecamere

Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma **devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli.** Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.





Inserimento professionale

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale **le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.**





Questionari per attività di ricerca

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.



Comunicato stampa del Garante del 6 settembre 2012



Iscrizione e registri on line, pagella elettronica

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.



Comunicato stampa del Garante del 6 settembre 2012



Voti, scrutini, esami di Stato

I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono **pubblici**. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione.





Voti, scrutini, esami di Stato

E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, **non va inserito** nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.



UNA SENTENZA SIGNIFICATIVA DEL GARANTE

- Uno studente pubblica su youtube un video da lui girato che ritrae l'atteggiamento irriverente di alcuni studenti nei confronti di una docente durante una sua lezione.
- L'alunno confessa il fatto, si scusa pubblicamente con la docente ma viene sanzionato dalla scuola con la sospensione per 15 giorni dall'attività scolastica.
- La docente cita in giudizio i genitori dell'alunno, chiedendo un risarcimento per danni morali causati da immagini, girate senza il suo consenso, che risultano lesive per il suo onore e decoro professionale.
- I genitori chiedono che venga citato in giudizio anche il Ministero della pubblica istruzione, sostenendo che la responsabilità è da attribuire alla docente che non è riuscita ad evitare che venisse compiuto un fatto illecito da minori posti sotto la sua tutela.